



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'Aquila

D.SG. n. 064/2016

OGGETTO: Anno 2016. Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione tra Consip e Fastweb S.p.A. per i “Servizi di Telefonia fissa e connettività IP 4”. Proroga tecnica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa ed, in particolare, il suo art. 26;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Dato atto che questo Tribunale ha aderito alla *Convenzione per i “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4”* stipulata tra la Consip S.p.A. e la Fastweb S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art. 26, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001 e D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325 (CIG 0458698190 - data di attivazione 16/9/2011), stipulando con Fastweb S.p.A. il relativo contratto attuativo giusta ordine diretto d’acquisto prot. n. 870/12U in data 07/09/2012 (CIG DER.4526647346);

Evidenziato che con propria determinazione n. 93 in data 15 settembre 2015, giusta i presupposti e le ragioni colà riportati, a cui si opera rinvio, è stata disposta, nell’imminenza della scadenza del contratto attuativo, una proroga - ex art. 5, co. 4, della Convenzione - del rapporto negoziale oggetto di considerazione fino al 15 settembre p.v.;

Considerato che è ancora in corso di sviluppo la procedura di gara funzionale all’aggiudicazione dell’Accordo quadro “Telefonia fissa 5” funzionale a dare continuità al servizio fornito alle Amministrazioni con la citata Convenzione telefonia fissa e connettività IP 4;

Preso atto della comunicazione del 2 agosto 2016 con la quale Consip informava “....che i lavori di commissione per l’aggiudicazione dell’AQ telefonia fissa e Convenzione ed. 5 sono ancora in corso, pertanto si prevede che la stipula e la conseguente attivazione possa avvenire entro dicembre 2016, salvo eventuali ricorsi.”;

Rilevato che in Consip, ad oggi, lo stato della Convenzione “Telefonia fissa e connettività IP 4” risulta “Convenzione chiusa con contratti attivi”;

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7₁

agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Considerato il disposto di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 06 luglio 2012, n. 95 (l. conv. 7 agosto 2012, n. 135) e s.m.i. in base al quale, tra l'altro, ... "le *amministrazioni pubbliche*, *relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali ...ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto delle normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati...*", che fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che si proceda ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle altre centrali di committenza;

Dato atto che a oggi non risulta presente in Consip alcuna Convenzione/Accordo quadro attiva/o per il Servizio di telefonia fissa e/o connettività;

Visto il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 come convertito nella legge n. 94 del 06 luglio 2012 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2, il quale stabilisce, tra l'altro, che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: "Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.";

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502, in forza del quale, tra l'altro: "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

Dato atto che in MEPA non risultano presenti coerenti soluzioni negoziali afferenti alla fornitura del/i servizio/i oggetto di considerazione;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale detta disposizioni in

ordine all'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale consente l'affidamento diretto per servizi e forniture allorquando ricorrono i presupposti voluti dalla legge;

Evidenziato che, stante quanto innanzi e l'assoluta esigenza di scongiurare il generarsi di soluzioni di continuità nella erogazione di servizi di particolare delicatezza e rilevanza, disporre una proroga tecnica del rapporto di fornitura dei servizi in premessa considerati, reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip e pertinente o.d.a., per un periodo che - avuto presente il cronoprogramma Consip relativo alla definizione della procedura di gara d'interesse oltreché analoghe evenienze riconducibili a precedenti esperienze - cautelativamente si stima in mesi sei (6) e, cioè, fino al 15 febbraio 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip "Telefonia fissa 5"), il tutto agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso e di cui meglio ai precitati referenti negoziali che integralmente si richiamano;

Vista la nota in data 9 settembre 2016 della Fastweb S.p.A., trasmessa in data 12 settembre u.s. e acquisita al n. 791/16E di prot. in data 13 settembre u.s., a mezzo della quale il predetto soggetto giuridico ha, tra l'altro, partecipato a questa Amministrazione la propria disponibilità a garantire, nelle more, la continuità dei servizi dalla stessa erogati sulla base del rapporto negoziale di cui ante, alle stesse condizioni economiche e contrattuali praticate, per "... tutto il periodo di proroga tecnica necessario a codesta Amministrazione per valutare l'adesione alla nuova Convenzione TF5";

Vista la nota-circolare del Segretariato Generale della G. A. n. 4911 in data 18 marzo 2016;

Dato atto che nella Sezione "Pubblicazioni" del sito dell'Anac, non risultano determinazioni dei costi standardizzati per la fornitura dei servizi oggetto di considerazione;

Dato atto altresì che, avuto presente - in unisono con la tempistica di proroga - l'andamento della spesa relativa alla fruizione dei servizi stessi da parte dell'Amministrazione nel corso del corrente esercizio, la spesa stimata per i servizi ad acquisirsi risulta di entità inferiore a € 1.000,00;

Vista la FAQ ANAC A42 in categoria Contratti pubblici - Tracciabilità dei flussi finanziari - Sez. A del sito istituzionale della Autorità stessa;

Dato atto che il soggetto giuridico fornitore risulta in regola con il versamento dei premi ed accessori INAIL oltreché con il versamento dei contributi INPS, come da pertinente DURC in atti;

Vista la dichiarazione resa dalla Società ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii.;

Considerato che gli oneri di spesa concernono il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Considerato che gli oneri afferenti alla spesa di cui trattasi concernono fattori funzionali a rendere possibile il funzionamento dei servizi istituzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Giusta i presupposti e le motivazioni di cui direttamente e/o per rinvio in narrativa:

1) Di disporre una proroga tecnica del rapporto di fornitura dei servizi in premessa considerati, reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip *per i “Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4”* stipulata tra la Consip S.p.A. e la Fastweb S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art 26., Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001 e D.P.C.M. 11 novembre 2004 n. 325 (CIG 0458698190 - data di attivazione 16/9/2011) e di cui all’ODA n. 870/12U in data 07/09/2012 (CIG DER.4526647346), per la durata di mesi sei (6) e, così, fino al termine del 15 marzo 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino al termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del nuovo rapporto negoziale di fornitura riconducibile all’attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip “Telefonia fissa 5”), agli stessi patti e condizioni del rapporto stesso e di cui meglio ai precitati referenti negoziali;

2) Di evidenziare, in relazione a quanto contemplato nell’ultima parte del precedente capoverso, che la *“effettiva attivazione, presso il Tribunale, del rapporto negoziale di fornitura riconducibile all’attivanda/o Convenzione/Accordo quadro Consip “Telefonia fissa 5”*”, ha da essere considerata, ad ogni effetto di legge, condizione risolutiva del rapporto di proroga allo stesso capoverso contemplato;

3) Di dare atto che si provvederà con successivi e diversi provvedimenti e al concretizzarsi dei pertinenti presupposti, a dare formalizzazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile correlati al rapporto negoziale di cui al presente atto evidenziando, al riguardo, che la relativa spesa sarà imputata, secondo le modalità di cui, direttamente e/o per rinvio, al detto ordine diretto d’acquisto, dal Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo - L’Aquila con i fondi messi a disposizione sul cap. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche etc.”, esercizio 2016 e successivo, dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

4) Di dare atto, giusta la considerata FAQ ANAC A42, che i CIG afferenti al rapporto negoziale oggetto di considerazione sono quelli che di seguito si riportano:

- *PRIMARIO: 0458698190;*

- *DERIVATO: 4526647346.*

5) Di dare atto che la pertinente responsabilità procedimentale ha da essere ascritta al sottoscritto soggetto determinatore;

6) La presente determina sarà trasmessa, per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.-

L’Aquila, lì 14 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE